

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 150

presentata dai Consiglieri regionali
MAIELI - COCCIU - CHESSA - MARRAS - PIRAS - TALANAS

l'11 novembre 2025

Istituzione del Servizio dello psicologo di comunità nei comuni e
nelle città metropolitane della Sardegna

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, sempre più evidente nel territorio regionale, di garantire un presidio stabile di ascolto, supporto e accompagnamento psicologico all'interno delle comunità locali, in risposta ai crescenti fenomeni di disagio, fragilità e povertà, anche educativa, che interessano cittadini di tutte le fasce d'età.

La Regione, nel rispetto dei principi costituzionali di tutela della salute e della dignità della persona (articoli 3 e 32 della Costituzione) e in coerenza con quanto previsto dalla legge costituzionale 26 febbraio 1958, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna), dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dalla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socioassistenziali)), intende rafforzare la rete dei servizi sociali e sanitari, integrando la figura dello Psicologo di comunità quale elemento strutturale delle politiche di welfare locale.

L'obiettivo è costruire una risposta di prossimità ai bisogni psicologici e psicosociali dei cittadini, valorizzando la collaborazione tra comuni, Aziende sanitarie locali (ASL), scuole ed enti del terzo settore, al fine di intercettare precocemente le situazioni di disagio e promuovere benessere, inclusione e coesione sociale. Tale approccio territoriale, basato sulla prevenzione e sull'integrazione multidisciplinare, riduce il rischio di cronicizzazione del disagio e consente un impiego più efficiente delle risorse pubbliche.

Gli interventi previsti si articolano in attività di ascolto, consulenza, orientamento e sostegno psicologico rivolte a persone e nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità, nonché in azioni mirate alla prevenzione della dispersione scolastica e della povertà educativa. Lo psicologo di comunità potrà operare sia presso le sedi comunali o distrettuali, sia a domicilio o nelle strutture socio-assistenziali e scolastiche, secondo le esigenze del territorio.

La Regione, attraverso appositi fondi e la possibilità di utilizzare risorse comunitarie (FSE+, FESR, PNRR e altri strumenti di programmazione europea), assicurerà il finanziamento del servizio e il coordinamento generale mediante l'istituzione del Registro regionale degli psicologi di comunità, garantendo criteri di accreditamento chiari e trasparenti.

La legge si propone, dunque, di dare piena attuazione al principio di salute come benessere integrale, riconoscendo la dimensione psicologica quale parte essenziale della qualità della vita e del progresso sociale. L'introduzione dello psicologo di comunità rappresenta, non solo una misura di sostegno alle persone fragili, ma anche un investimento strategico nella salute pubblica, nella prevenzione e nel capitale umano della Sardegna.

Relazione dell'articolato

Articolo 1 (Finalità)

Definisce lo scopo della legge: istituire il Servizio dello psicologo di comunità per promuovere il benessere mentale e sociale nei comuni sardi e nelle città metropolitane. Vengono richiamati i principi costituzionali e regionali sul diritto alla salute e sull'inclusione.

Articolo 2 (Destinatari)

Individua i beneficiari: persone in disagio o fragilità, minori e famiglie in povertà educativa, ospiti di strutture e soggetti segnalati dai servizi sociali o scolastici, al fine di garantire equità e prevenzione del disagio psicosociale.

Articolo 3 (Attivazione del servizio)

Autorizza comuni e città metropolitane a istituire il servizio, anche in forma associata, con psicologi iscritti all'albo o enti accreditati. Gli interventi potranno essere svolti a domicilio, nelle scuole o in strutture sociali.

Articolo 4 (Competenze della Regione)

Affida alla Regione, tramite le ASL la creazione del Registro degli psicologi di comunità, la definizione degli standard di qualità e la promozione della formazione, così come il coordinamento e monitoraggio il sistema a livello territoriale.

Articolo 5 (Competenze dei comuni e delle ASL)

Stabilisce che comuni e ASL individuano i bisogni locali, organizzano i servizi e curino la presa in carico integrata dei cittadini, con il vincolo di relazionare annualmente alla Regione sui risultati.

Articolo 6 (Finanziamento)

Prevede che la Regione finanzia il servizio con risorse proprie, fondi europei o statali, così come che gli stessi comuni possono cofinanziare e integrare con risorse locali o sociali.

Articolo 7 (Monitoraggio e valutazione)

Istituisce un Osservatorio regionale per valutare l'efficacia del servizio, raccogliere dati e migliorare il coordinamento territoriale, al fine di garantire trasparenza e continuità delle politiche.

Articolo 8 (Norma finanziaria)

Stanzia quattro milioni di euro annui per l'attuazione della legge, da iscrivere nel bilancio regionale. Consente rimodulazioni di risorse già destinate ai servizi sociali.

Articolo 9 (Entrata in vigore)

Stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e ne consente l'immediata operatività.

TESTO DEL PROPONENTE

Articolo 1

Finalità

1. La Regione, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 26 febbraio 1958, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegna) e della legge 23 dicembre 2005, n. 23 (Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socioassistenziali)), promuove e sostiene l'istituzione del Servizio dello psicologo di comunità, finalizzato a garantire il benessere psicologico e psicosociale delle persone e delle comunità locali, con particolare attenzione alle situazioni di disagio, fragilità e povertà, anche educativa.

Articolo 2

Destinatari

1. Destinatari degli interventi sono:
- a) persone in condizione di fragilità, disagio o vulnerabilità psicosociale;
 - b) minori e famiglie in situazione di povertà educativa o a rischio di esclusione sociale;
 - c) persone ospitate in strutture residenziali e semiresidenziali;
 - d) soggetti segnalati dai Servizi sociali, dalle ASL o dalle istituzioni scolastiche.

Articolo 3

Attivazione del servizio

1. Ogni comune e la Città metropolitana di Cagliari possono istituire il Servizio dello psicologo di comunità, singolarmente o in forma associata, mediante convenzione con professionisti iscritti all'Albo degli psicologi della Sardegna o con cooperative sociali accreditate.

2. Il servizio opera in coordinamento con i Servizi sociali comunali e distrettuali, le ASL, gli istituti scolastici e gli enti del terzo settore.

3. Gli interventi possono essere realizzati a domicilio, presso sedi comunali o in strutture residenziali e semiresidenziali.

Articolo 4

Competenze della Regione

1. La Regione:

- a) istituisce il Registro regionale degli psicologi di comunità, gestito dall'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;
- b) definisce gli standard qualitativi e i criteri di accreditamento dei professionisti e dei servizi;
- c) promuove programmi di formazione e aggiornamento professionale;
- d) coordina la raccolta dei dati e il monitoraggio degli esiti degli interventi.

Articolo 5

Competenze dei comuni e delle ASL

1. I comuni e le ASL, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:

- a) individuano i bisogni territoriali e definiscono le priorità di intervento;
- b) organizzano le modalità operative e i punti di accesso al servizio;
- c) assicurano la presa in carico integrata dei beneficiari;
- d) trasmettono annualmente alla Regione una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

Articolo 6

Finanziamento

1. La Regione finanzia il Servizio dello psicologo di comunità mediante risorse:

- a) del bilancio regionale;
- b) dei fondi europei (FSE+, FESR, PNRR, FEAD);
- c) statali o private destinate a progetti di inclusione e salute mentale.

2. I comuni possono cofinanziare il servizio con proprie risorse o fondi derivanti da programmi sociali e sanitari.

Articolo 7

Monitoraggio e valutazione

1. La Regione istituisce un Osservatorio regionale sul benessere psicosociale di comunità, con il compito di monitorare l'efficacia del servizio, elaborare dati statistici, proporre miglioramenti organizzativi e coordinare la rete territoriale degli operatori.

Articolo 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 4.000.000,00 annui, si fa fronte, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, mediante un apposito stanziamento iscritto nella missione 12 - "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" del bilancio regionale o anche mediante rimodulazione di risorse esistenti.

Articolo 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).